

*Dal Viminale le istruzioni alle anagrafi. Ricevibili solo le disposizioni dei residenti*

## Un elenco per i biotestamenti

### Nessun obbligo di istituire un registro di stato civile ad hoc

DI FRANCESCO CERISANO

**B**iotestamenti da presentare all'anagrafe del comune di residenza. Saranno solo gli uffici demografici municipali gli sportelli competenti a ricevere le Disposizioni anticipate di trattamento, ossia il cosiddetto «biotestamento» con cui ogni soggetto maggiorenne e capace di intendere di volere può esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o particolari terapie, in previsione di un'eventuale futura incapacità. Gli ufficiali di stato civile, tuttavia, saranno legittimati a ricevere solo le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) consegnate personalmente e firmate da soggetti residenti nel comune. Non potranno essere accettate Dat presentate da soggetti non residenti. Agli ufficiali demografici sarà precluso partecipare alla redazione delle Dat, fornendo per esempio informazioni o indicazioni in merito al



contenuto delle stesse. Gli uffici comunali dovranno limitarsi a verificare i presupposti della consegna, ossia l'identità del soggetto dichiarante e la sua residenza nel comune.

Sono alcune delle indicazioni operative che il ministero dell'interno ha fornito ai comuni con la circolare n.1 dell'8 febbraio 2018. La nota, indirizzata a prefetti, commissari di governo, ministero della salute, Anci e Anusca, fornisce ai sindaci le istruzioni per attuare la legge n.219/2017 recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», meglio conosciu-

ta come legge sul biotestamento, entrata in vigore lo scorso 31 gennaio.

La nota del Viminale chiarisce, d'intesa con il ministero della salute, che la legge 219 «non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile» per raccogliere le Disposizioni anticipate di trattamento. Ne consegue che gli uffici comunali, ricevuta la Dat, dovrà limitarsi a registrare «un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate e ad assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al dlgs n.196/2003».

Gli uffici anagrafe, inoltre, dovranno assicurare un costante raccordo organizzativo tra di loro per garantire «la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri comuni, consegnino al nuovo comune di residenza nuove Disposizioni anticipate di trattamento modificative di quelle precedenti o revocche delle stesse».

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione del contenuto delle Dat alle strutture sanitarie, il ministero dell'interno chiarisce che prima bisognerà attendere l'emanazione del decreto del ministro della salute, previsto dalla legge di bilancio 2018, ancora in attesa di ricevere l'ok della Conferenza stato-regioni e del garante per la protezione dei dati personali.

Infine, la nota del Viminale invita i sindaci a monitorare le Disposizioni anticipate di trattamento ricevute entro il 30 giugno 2018 e a comunicarne il numero entro il 10 luglio. Successivamente il censimento delle Dat dovrà avvenire trimestralmente.

